

- (11) Tenuto conto della risoluzione n. 1 della conferenza AFS, sono necessari ulteriori provvedimenti per attuare le misure relative ai composti organostannici onde garantire il divieto totale dei rivestimenti a base di TBT sulle navi in tutta la Comunità e nei mari circostanti alle date indicate nella convenzione AFS.
- (12) Un regolamento rappresenta lo strumento giuridico opportuno in quanto impone agli armatori e agli Stati membri, direttamente e in un breve periodo di tempo, requisiti precisi da attuare contemporaneamente e in modo uniforme in tutta la Comunità. Il presente regolamento, che dovrebbe unicamente mirare a vietare i composti organostannici, non dovrebbe rappresentare un duplicato della convenzione AFS.
- (13) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (composti organostannici) previste nella direttiva 76/79/CEE⁽¹⁾.
- (14) A livello comunitario non dovrebbero essere ammesse incertezze circa il divieto totale dei rivestimenti a base di TBT attivo; l'industria della navigazione mondiale, che deve programmare la manutenzione delle proprie navi, dovrebbe essere chiaramente e tempestivamente informata del fatto che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le navi le cui carene sono rivestite da sostanze a base di TBT attivo non potranno più approdare nei porti comunitari.
- (15) I paesi terzi, in particolare se non beneficiano del valore aggiunto di un regolamento sovranazionale, potrebbero avere difficoltà tecnico-giuridiche nell'imporre, tramite la legislazione nazionale, il divieto di applicare rivestimenti a base di TBT alle proprie navi dalla data di entrata in vigore del divieto conformemente al presente regolamento. L'attuazione del divieto di applicazione di rivestimenti a base di TBT di cui al presente regolamento dovrebbe pertanto essere sospesa per le navi battenti la bandiera di uno Stato terzo, durante un periodo interinale che inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata in vigore della convenzione AFS.
- (16) Gli Stati di bandiera che hanno vietato l'uso di rivestimenti a base di TBT sulle proprie navi hanno un interesse economico a fare in modo che la convenzione AFS entri in vigore quanto prima, in modo da assicurare condizioni equivalenti a livello mondiale. Il presente regolamento, che vieta quanto prima a tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro di applicare rivestimenti a base di TBT, dovrebbe costituire per gli Stati di bandiera un incentivo a ratificare la convenzione AFS.
- (17) Le definizioni utilizzate e i requisiti imposti dal presente regolamento dovrebbero basarsi quanto più possibile su quelli utilizzati nella convenzione AFS.
- (18) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato anche alle navi che operano sotto l'autorità di uno Stato membro per garantire la sua applicazione anche alle piattaforme off shore. Esso non dovrebbe essere applicato alle navi da guerra o ad altre navi dello Stato in quanto esse sono già adeguatamente disciplinate dalla convenzione AFS.
- (19) Il divieto di applicare, a decorrere dal 1° luglio 2003, rivestimenti a base di TBT attivo su tutte le navi autorizzate a battere la bandiera di uno Stato membro e il cui sistema antivegetativo sia stato applicato, modificato o sostituito dopo tale data dovrebbe costituire per l'industria della navigazione un incentivo ad attuare la raccomandazione contenuta nella risoluzione n. 1 della conferenza AFS.
- (20) È opportuno stabilire lo stesso regime di ispezione e certificazione di quello contenuto nella convenzione AFS. In base al presente regolamento, tutte le navi di stazza lorda pari o superiore a 400 t, indipendentemente dalla natura del viaggio, dovrebbero essere sottoposte ad ispezione, mentre le navi di lunghezza pari o superiore a 24 metri, ma di stazza lorda inferiore a 400 t dovrebbero soltanto essere provviste di una dichiarazione di conformità al presente regolamento o alla convenzione AFS. La Comunità dovrebbe avere il diritto di introdurre un regime di ispezione armonizzato per queste navi se ciò risultasse necessario in una fase successiva.
- (21) Non è necessario prevedere dichiarazioni o ispezioni specifiche per le navi di lunghezza inferiore a 24 metri in quanto tali navi, principalmente unità da diporto e pescherecci, saranno adeguatamente disciplinate dalle disposizioni della direttiva 76/769/CEE.
- (22) I certificati e i documenti rilasciati in base al presente regolamento nonché i certificati AFS e le dichiarazioni AFS rilasciati dalle parti contraenti della convenzione AFS dovrebbero essere riconosciuti.
- (23) Nel caso in cui la convenzione AFS non fosse entrata in vigore al 1° gennaio 2007, la Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare opportuni provvedimenti per consentire alle navi battenti la bandiera di uno Stato terzo di dimostrare la propria conformità al presente regolamento, nonché misure per il controllo dell'attuazione delle disposizioni dello stesso.

(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/3/CE della Commissione (GU L 4 del 9.1.2003, pag. 12).